

**NORME TRANSITORIE
(E CENNI SULLE PROBLEMATICHE LEGATE AI VEICOLI
CISTERNA IN RELAZIONE AL DM N. 107/2000)
(APPROFONDIMENTO)**

ing. Eros Bravetti
funzionario tecnico DTT

Sommario:

1	QUADRO GENERALE	172
2	ASPETTI GENERALI	172
2.1	Recipienti per la classe 2	173
2.2	Cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria	173
2.3	Contenitori-cisterna e CGEM	173
2.4	Veicoli	174
3	DM 21 GENNAIO 2000, N. 107	175
4	APPENDICE	179

1 QUADRO GENERALE

In questo intervento, divenuto un appuntamento fisso in occasione di queste giornate di studio, oltre a ricordare le scadenze del 2005, approfondirò l'applicazione del DM 21 gennaio 2000, n. 107 (entrato completamente in applicazione lo scorso 1° gennaio), argomento sul quale vi è stato un notevole interesse tanto che sono pervenuti numerosi quesiti alla redazione sull'argomento,

È soltanto il caso di ricordare che le scadenze sono legate al regime transitorio, regime che interessa tutti gli aspetti costituenti la norma ADR.

Questo regime viene modificato ad ogni aggiornamento della norma per concedere un tempo sufficiente da una parte a smaltire le "giacenze" e dall'altro a preparare e predisporre le strutture operative per le disposizioni aggiornate.

È importante ricordare la norma transitoria al momento più importante, anche se con scadenza 30 giugno 2005; è possibile applicare le disposizioni in vigore alla data del 31.12.2004 cioè il vecchio ADR.

Le norme transitorie sono cambiate in modo significativo nell'aspetto ma, per fortuna, molto meno nella sostanza.

Esamineremo quindi sia le variazioni introdotte dalla versione 2005 dell'ADR che gli aspetti che comportano una scadenza nel corso di quest'anno evidenziando le sezioni nelle quali sono contenute e riportando le stesse sezioni in appendice alle presenti note.

2 ASPETTI GENERALI

- I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) che sono stati costruiti prima del 1 gennaio 2003 che non sono conformi per quanto riguarda le dimensioni delle lettere, cifre e simboli, utilizzati nella marcatura, possono essere ancora utilizzati; al momento attuale non è prevista scadenza.
- Le approvazioni dei tipi di fusti, bidoni (taniche) e imballaggi compositi in polietilene a media o alta densità, rilasciate fino al luglio **2005** conformemente alle norme applicabili fino 31 dicembre 2004 ed in contrasto con le modifiche introdotte, continuano ad essere valide fino al 31 dicembre 2009. Tutti gli imballaggi costruiti e marcati sulla base di queste approvazioni possono essere utilizzati fino alla scadenza della loro durata di utilizzo di cinque anni.
- I pannelli arancioni di pericolo conformi alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2004, possono essere ancora utilizzati; al momento attuale non è prevista scadenza.
- Le prescrizioni relative ai conducenti di veicoli la cui massa massima ammissibile non è superiore a 3,5 tonnellate si applica a partire dal 1 gennaio 2007.
- Le pile e batterie al litio fabbricate prima del 1 luglio 2003 che sono conformi alle prescrizioni applicabili dopo il 1° gennaio 2003, così come gli apparecchi che contengono queste pile o batterie al litio, possono essere trasportati fino al 30 giugno 2013.

2.1 Recipienti per la classe 2

Non sono state introdotte modifiche e non vi sono prescrizioni né in scadenza né in adozione nel corso del 2005.

2.2 Cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria

Sono state eliminate dal testo le sezioni 1.6.3.10 (1), 1.6.3.12 (2) e 1.6.3.16 (3) che prevedevano senza deroghe scadenze allo scorso 31.12.2004,

È stata eliminata dal testo la sezione 1.6.3.15 in quanto obsoleta.

Sono state introdotte le nuove sezioni dalla 1.6.3.21 alla 1.6.3.40 ma nella realtà solo quattro contengono prescrizioni; in particolare:

- Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2003, che non sono munite di un manometro o altro appropriato indicatore ove è collocato il disco di rottura, potranno essere considerate come ermeticamente chiuse fino al successivo controllo periodico ma al più tardi non oltre il 31 dicembre 2008;
- Viene introdotto l'obbligo di apporre sulla targhetta di identificazione della cisterna anche la data (mese ed anno) delle prove di tenuta (v. sez. 1.6.3.25);
- Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili per rifiuti operanti sotto vuoto, costruite prima del 1 luglio 2005 che non sono conformi alle prescrizioni della sezione 6.10.3.9 (presenza della valvola di sicurezza preceduta da disco di rottura) applicabili a partire dal 1° gennaio 2005, possono essere ancora utilizzate; al momento attuale non è prevista scadenza.

2.3 Contenitori-cisterna e CGEM

È stata eliminata dal testo la sezione 1.6.4.6 (4), che prevedeva senza deroghe scadenze allo scorso 31.12.2004.

È stata eliminata dal testo la sezione 1.6.4.9 in quanto obsoleta.

È stata modificata la sezione 1.6.4.12 con l'introduzione della seguente frase: *"La marcatura dei codici alfanumerici delle disposizioni speciali TC, TE e TA conformemente alla 6.8.4 deve essere effettuata al momento dell'assegna-*

(1) 1.6.3.10 Le cisterne fisse (veicoli cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 1995, che erano previsti per il trasporto delle materie con N. ONU 3256 ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1995, possono essere ancora utilizzate fino al 31 dicembre 2004.

(2) 1.6.3.12 Le cisterne fisse (veicoli cisterna) e le cisterne smontabili destinate al trasporto di piperidina N. ONU 2401 che sono state costruite prima del 1° gennaio 1999 secondo le disposizioni del marginale 211 322 applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

(3) 1.6.3.16 I veicoli-batteria immatricolati per la prima volta prima del 1° luglio 1997 e che non soddisfano le prescrizioni del 9.2.2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

(4) 1.6.4.16 I contenitori-cisterna che erano previsti per il trasporto di materie del N. ONU 3256, costruiti prima del 1° gennaio 1995, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1995, potranno essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

zione dei codici-cisterna o durante una delle prove previste dalla 6.8.2.4 avente luogo dopo questa assegnazione, ma al più tardi, il 31 dicembre 2008."

Sono state introdotte le nuove sezioni dalla 1.6.4.14 alla 1.6.4.20 ma nella realtà solo tre contengono prescrizioni; in particolare:

- Viene introdotto l'obbligo di apporre sulla targhetta di identificazione del contenitore-cisterna anche la data (mese ed anno) delle prove di tenuta (v. sez. 1.6.4.15);
- I contenitori - cisterna costruiti prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle prescrizioni dell'ADR 1999, che soddisfano le prescrizioni della sezione 6.8.2.2.10 ma sono prive di un manometro o altro appropriato indicatore ove è collocato il disco di rottura, potranno essere considerate come ermeticamente chiuse fino al prossimo controllo periodico ma al più tardi non oltre il 31 dicembre 2007.
- I contenitori - cisterna per rifiuti operanti sotto vuoto, costruiti prima del 1° luglio 2005 che non sono conformi alle prescrizioni della 6.10.3.9 (presenza della valvola di sicurezza preceduta da disco di rottura) applicabili a partire dal 1° gennaio 2005, possono essere ancora utilizzate; al momento attuale non è prevista scadenza.

2.4 Veicoli

Sono state eliminate dal testo le sezioni 1.6.5.1 (5) e 1.6.5.2 (6) che prevedevano senza deroghe scadenze allo scorso 31.12.2004,

È stata modificata la sezione 1.6.5.4 eliminando il concetto di veicolo base, sostituito da veicoli del tipo EX/II-EX/III-AT-FL-OX, e prolungando, per questa prescrizione, il periodo transitorio fino al prossimo 31.12.2005.

Sono state introdotte le nuove sezioni 1.6.5.8 e 1.6.5.9; in particolare:

- I veicoli EX/II ed EX/III (per il trasporto di esplosivi) che sono stati approvati per la prima volta entro il 1° giugno 2005, conformi alle prescrizioni dell'ADR 2003 ma non conformi alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2005 (ADR 2005) potranno essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2014.
- I veicoli-cisterna con cisterna fissa di capacità superiore a 3 m³ destinati al trasporto di merci pericolose allo stato liquido o fuso e collaudati ad una pressione inferiore a 4 bar che non sono conformi alle prescrizioni della 9.7.5.2 (verifica al ribaltamento), immatricolati prima del 1° luglio 2004, possono ancora essere utilizzati; al momento attuale non è prevista scadenza.

(5) 1.6.5.1 Le unità di trasporto, destinate al trasporto dei contenitori-cisterna o delle cisterne mobili di capacità superiore a 3000 litri, immatricolate per la prima volta prima del 1° luglio 1997 e che non soddisfano le disposizioni del 9.1.2 e 9.2.2 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2004. Queste unità di trasporto saranno, fino a questa data, sottoposte alle disposizioni del marginale 10 283 in vigore fino al 31 dicembre 1996 e potranno essere munite di un certificato secondo il modello dell'appendice B.3 applicabile fino al 30 giugno 2001.

(6) 1.6.5.2 I veicoli, portanti cisterne smontabili e i veicoli destinati al trasporto di contenitori cisterna o di cisterne mobili, immatricolati prima del 1° gennaio 1995 che, prima di questa data, servivano a trasportare materie del N. ONU 3256 e che non soddisfano le disposizioni del 9.2.2,9.2.3,9.2.5 e 9.7.6 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2004. Quando un certificato d'approvazione è richiesto conformemente al 9.1.2.1.2, questo certificato deve recare una dicitura indicante che il veicolo è stato approvato in base al 1.6.5.2.

Quest'ultimo punto merita una riflessione particolare; in Italia, grazie agli accordi multilaterali M145 e successivamente M159 si è in pratica derogato dall'applicazione di questa norma fino al 31.12.2004.

Rileggendo quanto scritto sopra alla luce di quest'ultima considerazione si deduce che i veicoli immatricolati tra il 1° luglio 2004 ed il 31.12.2004 non sono da considerarsi a norma; essi, a rigore, non possono essere impiegati nei trasporti internazionali in quanto l'ADR è norma obbligatoria; possono essere impiegati in deroga solo tra i paesi firmatari dell'Accordo M159 in deroga e utilizzati in Italia per deroga e **diritto acquisito**.

3 DM 21 GENNAIO 2000, N. 107

Il decreto ha per titolo *"regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni di vapore."*

Dal titolo appare evidente che l'obiettivo di questo decreto, come della legge 4. 11. 1997 n. 413 di cui il decreto costituisce regolamento applicativo, è il contenimento dell'inquinamento atmosferico da benzene.

Il campo di applicazione del decreto è molto vasto in quanto, come enunciato all'articolo 1, riguarda:

- i veicoli adibiti al trasporto del carburante (stradali e navali);
- le procedure operative.

In questo contesto, analizzeremo la rilevanza del decreto nei confronti dei veicoli stradali.

Essendo il decreto un regolamento tecnico, fornisce le definizioni di alcuni importanti termini utilizzati; tra questi si richiama:

- "cisterna mobile": una cisterna di capacità superiore ad un metro cubo, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione carburanti;
- "cisterna fissa": una cisterna fissata per costruzione stabilmente su di un veicolo (e diviene veicolo cisterna) o facente parte integrante del telaio di un veicolo;
- "veicolo cisterna": un veicolo adibito al trasporto su strada della benzina che comprenda una o più cisterna.

Il termine "preesistente" è riferibile, per l'aspetto particolare con cui analizziamo le problematiche del decreto ministeriale, tra le definizioni sopra menzionate solo alle cisterne mobili e acquista il seguente significato:

"ogni cisterna di tipo **omologato** prima del 3 dicembre 1997 e **costruita** entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 luglio 2000), nonché ogni cisterna costruita ed approvata in unico esemplare prima del 3 dicembre 1997".

Le definizioni di cisterna mobile, fissa e di veicolo cisterna sono apparentemente coincidenti con quelle presenti nell'ADR; nella realtà esaminando approfonditamente il decreto si evince che tutte le cisterne sono da considerarsi mobili e divengono fisse nel momento in cui sono stabilmente collegate al telaio di un veicolo, sia esso stradale o ferroviario.

Qualsiasi veicolo è poi da considerarsi cisterna nel momento in cui ha a bordo una cisterna, sia essa fissa o amovibile, compresi quindi i container cisterna.

Ricordiamo quali debbano essere le caratteristiche tecniche di progettazione e funzionamento delle cisterne nuove; le caratteristiche, enunciate all'articolo 6 del decreto ministeriale, prevedono che le cisterne:

- trattengano al proprio interno i vapori residui dopo lo scarico delle benzine;
- ricevano e trattengano i vapori provenienti di ritorno dagli impianti di distribuzione del carburante;

è ammessa in deroga soltanto l'emissione di vapori attraverso le valvole di sfiato previste dalla vigente normativa costruttiva e di sicurezza (leggasi ADR).

Il decreto impone i seguenti termini di adeguamento delle cisterne in relazione alle funzioni precedentemente illustrate:

- **cisterne nuove**: dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997 n. 413 GU n. 282 del 3.12.1997 (7);
- **cisterne preesistenti**: dalla data di entrata in vigore del decreto (17 maggio 2000) (8).

Per quanto possa sembrare strano le due date sopra indicate coincidono; infatti la legge 4 novembre '97 entrava in vigore il giorno stesso della pubblicazione ma l'assenza di un regolamento applicativo ne impediva concretamente l'applicazione.

Il comma 3 dell'articolo 6 prevede il termine di sei mesi, successivi alla data di entrata in vigore del decreto, per l'adeguamento dei veicoli cisterna circolanti alle specifiche dell'allegato III relative al caricamento e svuotamento dal basso (caratteristica diversa dalla capacità di trattenerne i vapori).

I veicoli cisterna collaudati dopo sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato III, in particolare relativamente a:

- accoppiatori,
- condizioni di caricamento,
- collegamento della messa terra e del rivelatore di dispersione troppo pieno del veicolo cisterna,
- posizionamento dei collegamenti,
- blocchi di sicurezza.

Il tempo entro il quale tutti i veicoli cisterna dovranno essere resi conformi a queste prescrizioni è di dieci anni dalla entrata in vigore del decreto, pertanto il termine ultimo di adeguamento è rappresentato dal 17 maggio 2010.

Sono esentati dall'obbligo di adeguamento i veicoli cisterna a scomparti

(7) Questo termine è da considerarsi fittizio in quanto anteriore all'emanazione del decreto; nella realtà le cisterne nuove potevano essere conformi soltanto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

(8) Il decreto è infatti stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2000 ai quali vanno aggiunti i consueti 15 giorni di deroga applicativa.

tarati, collaudati a partire dal primo gennaio 1990, che vengono attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta dei vapori in fase di caricamento.

Quelle fin qui illustrate sono le prescrizioni contenute nel decreto; non risultano spesso chiare o di univoca interpretazione. Anche la circolare prot. n. GAB/2004/11906/B03 del 28.12.2004 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha fornito chiarimenti sull'applicazione del decreto, oltre a precisare le date di applicazione e ad escludere il trasporto di gasolio dall'ambito di applicazione del decreto, non chiarisce alcuni punti; punti molto dibattuti nei primi mesi di applicazione completa della norma.

Il dubbio interpretativo scaturisce, a mio avviso, dall'impiego di termini, riferiti alle cisterne ed ai veicoli, spesso contraddittori ed imprecisi da un punto di vista di **motorizzazione**.

Facciamo qualche esempio :

- nella definizione di preesistente è utilizzato il termine non corretto " di tipo omologato *"in quanto con riferimento alle cisterne la normativa in vigore parla di "approvazione del tipo"*;
- nel comma 3 dell'articolo 6 viene impiegata la parola "collaudati "; non risulta assolutamente chiaro se tale parola deve essere riferita alle verifiche per l'immissione in circolazione oppure ad una operazione legata alla revisione del veicolo o alla revisione della cisterna. Poiché la parola è utilizzata anche nel comma 5 dello stesso articolo, in quel punto sembra assumere il significato di verifiche per l'immissione in circolazione e quindi "collaudato" dovrebbe significare *"idoneo a svolgere la propria attività a seguito di verifica tecnica"*;
- il comma 5 dell'art. 6 prevede in deroga, come ribadito dalla circolare del 28.12.2004, che anche successivamente al 1° gennaio 2005 sia consentita l'agibilità delle operazioni di caricamento per i veicoli cisterna a scomparti tarati, collaudati a partire dal primo gennaio 1990 che vengano attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori in fase di caricamento. Non si capisce assolutamente da un punto di vista tecnico, quali possono essere i dispositivi idonei allo scopo. Infatti se i vapori devono essere conservati all'interno delle cisterne durante l'operazione di caricamento, si verrebbe a creare una sovrappressione tale da far aprire la valvola di sicurezza con conseguente fuoriuscita di vapori nell'aria; risulterebbe quindi impossibile rispettare lo spirito del decreto.

Permangono quindi ancora alcuni dubbi sulla reale possibilità di completa applicazione del decreto; a titolo di esempio si riporta la domanda posta recentemente da un cliente EGAF al servizio quesiti:

"Il problema interpretativo che ci (e Vi) poniamo riguarda l'utilizzo di veicoli a scomparti tarati collaudati prima del 1 gennaio 1990. Infatti questi veicoli rientrano nel campo di applicazione sia del comma 4 (che consente la possibilità di riempimento fino al 2010) che del comma 5 (il quale esclude questa possibilità)".

Proviamo a fare un poco di chiarezza:

Poiché non è stato previsto dal decreto che le cisterne costruite precedentemente al primo gennaio 1990 (tra queste sono da considerare anche

quelle a scomparti tarati) non possano più essere utilizzate per trasporto delle benzine, si deduce che esse possano continuare ad essere impiegate.

Perché è stata citata questa data che sembra discriminante?

In assenza di chiarimenti ufficiali si possono tentare solo delle ipotesi; a nostro parere quella più plausibile è costituita dall'adozione a livello nazionale, proprio nel 1990, delle norme progettuali previste dall'ADR. Questa data è inoltre discriminante anche nell'ADR in quanto precedentemente a questa data le cisterne erano prive di protezioni laterali e superiori contro il ribaltamento.

Le norme transitorie dell'ADR ne hanno consentito l'utilizzo fino al 31.12.2004; per un utilizzo successivo esse devono essere state singolarmente dichiarate idonee (v. sezione 1.6.3.6 dell'ADR).

Per chiarire meglio la situazione proviamo a schematizzare il quadro degli adeguamenti da effettuare sui veicoli ai sensi dell'art. 6:

Tipo di veicolo	Tipo di adeguamento tecnico	Termine di adeguamento
Veicoli cisterna nuovi	Possibilità di trattenere i vapori residui dopo lo scarico. Possibilità di accogliere i vapori provenienti da serbatoi esterni. Possibilità di trattenere i vapori e di trasferirli in apposite strutture. Verifiche triennali della tenuta dei vapori.	Data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413.
	Possibilità di carico dal basso.	Sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto (17.11.2000).
Veicolo cisterna a scomparti non tarati preesistente ma collaudato per la prima volta posteriormente all'1.1.1990	Possibilità di trattenere i vapori residui dopo lo scarico. Possibilità di accogliere i vapori provenienti da serbatoi esterni. Possibilità di trattenere i vapori e di trasferirli in apposite strutture. Verifiche triennali della tenuta dei vapori.	Dalla data di entrata in vigore del decreto.
	Possibilità di carico dal basso.	Entro il 17 maggio 2010.
Veicolo cisterna a scomparti non tarati preesistente e collaudato per la prima volta anteriormente all'1.1.1990	Rispondenza al marg. 211127 (in vigore dall'1.1.1990).	Dal 1.1.2005.
	Possibilità di trattenere i vapori residui dopo lo scarico. Possibilità di accogliere i vapori provenienti da serbatoi esterni. Possibilità di trattenere i vapori e di trasferirli in apposite strutture. Verifiche triennali della tenuta dei vapori.	Dalla data di entrata in vigore del decreto.
	Possibilità di carico dal basso	Entro il 17 maggio 2010.

Tipo di veicolo	Tipo di adeguamento tecnico	Termine di adeguamento
Veicolo cisterna a scomparti tarati preesistente ma collaudato per la prima volta posteriormente all'1.1.1990	Possibilità di trattenere i vapori residui dopo lo scarico. Possibilità di accogliere i vapori provenienti da serbatoi esterni. Possibilità di trattenere i vapori e di trasferirli in apposite strutture. Verifiche triennali della tenuta dei vapori.	Dalla data di entrata in vigore del decreto.
	Possibilità di carico dal basso.	Esente (art. 6 comma 5) se attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori in fase di caricamento (sembra sufficiente il rispetto del punto precedente).
Veicolo cisterna a scomparti tarati preesistente e collaudato per la prima volta anteriormente all'1.1.1990	Rispondenza al marg. 211127 in vigore dal 1.1.1990.	Dal 1.1.2005
	Possibilità di trattenere i vapori residui dopo lo scarico. Possibilità di accogliere i vapori provenienti da serbatoi esterni. Possibilità di trattenere i vapori e di trasferirli in apposite strutture. Verifiche triennali della tenuta dei vapori.	Dalla data di entrata in vigore del decreto.
	Possibilità di carico dal basso.	Entro il 17 maggio 2010.

4 APPENDICE

Aspetti generali

- 1.6.1.6. I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) che sono stati costruiti prima del 1 gennaio 2003 conformemente alle prescrizioni del marginale 3612 (1) applicabili fino al 30 giugno 2001, ma che non soddisfano le prescrizioni della 6.5.2.1.1 applicabili a partire dal 1 luglio 2001, per quanto concerne l'altezza dei marchi delle lettere, cifre e simboli, potranno essere ancora utilizzati [2].
- 1.6.1.7. Le approvazioni dei tipi di fusti, bidoni (taniche) e imballaggi compositi in polietilene a media o alta densità, deliberate prima del luglio **2005** conformemente alle prescrizioni della 6.1.5.2.6, applicabili prima del 31 dicembre 2004 ma che non soddisfano le prescrizioni della 4.1.1.19, continuano ad essere valide fino al 31 dicembre 2009. Tutti gli imballaggi costruiti e marcati sulla base di queste approvazioni del tipo potranno ancora essere utilizzate fino alla scadenza della loro durata di utilizzo determinata alla 4.1.1.15 [2].
- 1.6.1.8. I pannelli arancioni ancora esistenti, che soddisfano le prescrizioni della sotto sezione 5.3.2.2 applicabili fino al 31 dicembre 2004, potranno essere ancora utilizzati [2].
- 1.6.1.9. Le prescrizioni della 8.2.1 sono applicabili, a partire dal 1 gennaio 2007, ai conducenti di veicoli la cui massa massima ammissibile

non è superiore a 3,5 tonnellate. La presente disposizione transitoria non si applica ai conducenti indicati nella 8.2.1.3 e 8.2.1.4 [2].

- 1.6.1.10. Le pile e batterie al litio fabbricate prima del 1 luglio 2003 che sono state approvate in conformità alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2002 e che non sono state approvate in conformità alle prescrizioni applicabili dopo il 1° gennaio 2003, così come gli apparecchi che contengono queste pile o batterie al litio, potranno essere ancora trasportate fino al 30 giugno 2013, se sono soddisfatte tutte le altre prescrizioni applicabili [2].

Cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria

- 1.6.3.21. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 30 giugno 2001, che soddisfano le prescrizioni della 6.8.2.2.10 ad eccezione dell'esigenza di un manometro o altro appropriato indicatore, potranno tuttavia essere considerate come ermeticamente chiuse fino al successivo controllo periodico secondo la 6.8.2.4.2 ma al più tardi non oltre il 31 dicembre 2008.
- 1.3.6.22 (Riservato)
- 1.3.6.23 (Riservato)
- 1.3.6.24 (Riservato)
- 1.3.6.25 Non è necessario indicare sul pannello prescritto nella 6.8.2.5.1, la data della prova di tenuta prescritta nella 6.8.2.4.3, prima che sia effettuata la prima prova di tenuta che deve aver luogo dopo il 1 gennaio 2005.
- 1.3.6.26 (Riservato)
- 1.3.6.27 (Riservato)
- 1.3.6.28 (Riservato)
- 1.6.3.29. (Riservato)
- 1.6.3.30. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e cisterne smontabili per rifiuti operanti sotto vuoto, costruite prima del 1 luglio 2005 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2004, ma che non sono conformi alle prescrizioni della 6.10.3.9 applicabili a partire dal 1° gennaio 2005, potranno essere ancora utilizzate.
- 1.6.3.31. (Riservato)
- 1.6.3.32. (Riservato)
- 1.6.3.32. (Riservato)
- 1.6.3.33. (Riservato)
- 1.6.3.34. (Riservato)
- 1.6.3.35. (Riservato)
- 1.6.3.36. (Riservato)
- 1.6.3.37. (Riservato)
- 1.6.3.38. (Riservato)

- 1.6.3.39. (Riservato)
- 1.6.3.40. Cisterne in materia plastica rinforzata di fibre - Trattasi della sezione numerata 1.6.3.21 nell'edizione precedente dell'ADR.
Le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre che sono state costruite prima del 1° luglio 2002 conformemente ad un tipo approvato prima del 1° luglio 2001, secondo le prescrizioni applicabili dell'Appendice B.1c che erano in vigore fino al 30 giugno 2001, possono continuare ad essere utilizzate fino alla fine della loro durata utile a condizione che tutte le disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2001 siano state rispettate e continuano ad esserlo. Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2001, nessun nuovo prototipo non potrà essere approvato conformemente alle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2001.

Contenitori-cisterna e CGEM

- 1.6.4.14. (Riservato)
- 1.6.4.15. Non è necessario indicare sul pannello prescritto nella 6.8.2.5.1, la data della prova di tenuta prescritta nella 6.8.2.4.3, prima che sia effettuata la prima prova di tenuta che deve aver luogo dopo il 1 gennaio 2005.
- 1.6.4.16. I contenitori - cisterna costruiti prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 30 giugno 2001, che soddisfano le prescrizioni della 6.8.2.2.10 ad eccezione dell'esigenza di un manometro o altro appropriato indicatore, potranno tuttavia essere considerate come ermeticamente chiuse fino al successivo controllo periodico secondo la 6.8.2.4.2 ma al più tardi non oltre il 31 dicembre 2007.
- 1.6.4.17. (Riservato)
- 1.6.4.18. (Riservato)
- 1.6.4.19. (Riservato)
- 1.6.4.20. I contenitori - cisterna per rifiuti operanti sotto vuoto, costruiti prima del 1° luglio 2005 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2004, ma che non sono conformi alle prescrizioni della 6.10.3.9 applicabili a partire dal 1° gennaio 2005, potranno essere ancora utilizzati.

Veicoli

- 1.6.5.4. Per quanto concerne la costruzione dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX e AT, le prescrizioni della parte 9 in vigore fino al 31 dicembre 2004 potranno essere applicate fino al 31 dicembre 2005.
- 1.6.5.8. I veicoli EX/II ed EX/III che sono stati approvati per la prima volta prima del 1° giugno 2005 e che sono conformi alle prescrizioni della Parte 9 in vigore fino al 31 dicembre 2004 ma che non sono conformi alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2005 potranno essere ancora utilizzate fino al 31 dicembre 2014.

- 1.6.5.9. I veicoli - cisterna con cisterna fissa di capacità superiore a 3 m³ destinati al trasporto di merci pericolose allo stato liquido o fuso e provati ad una pressione inferiore a 4 bar che non sono conformi alle prescrizioni della 9.7.5.2, immatricolati per la prima volta prima del 1° luglio 2004, possono ancora essere utilizzati.